

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)**

Sentenza n. 11131

Pubblicata il 16 novembre 2018

[omissis]

FATTO e DIRITTO

1. Con ordinanza n. x del 6.3.2018, il Comune di x ha ordinato di demolire cinque manufatti agricoli situati nell'area individuata catastalmente sul Foglio x, Mappale n. x di proprietà della Sig.ra x, odierna ricorrente, in quanto realizzati senza titolo abilitativo.

2. Tali manufatti hanno le destinazioni catastali e le caratteristiche strutturali di seguito indicate:

a) Manufatto n. 1 – destinazione catastale stalla:

struttura portante verticale in pali di legno e tamponatura in tavole di legno; manto di copertura ad una unica falda in lamiera grecata su sottostante struttura portante in travetti di legno; superficie lorda circa mq. 79,04 – cubatura circa mc. 221,31;

b) Manufatto n. 2 – destinazione catastale magazzino:

struttura portante verticale in pali di legno e tamponatura parte in tavole di legno e parte in lamiera; manto di copertura a due falde in lamiera grecata su sottostante struttura portante in travetti di legno; superficie lorda circa mq. 74, 00 – cubatura circa mc. 207,20;

c) Manufatto n. 3 – destinazione catastale stalla:

struttura portante verticale in pali di legno e tamponatura parte in tavole di legno e lamiera e parte con rete metallica; manto di copertura ad unica falda in lamiera grecata su sottostante struttura portante in travetti di legno; superficie lorda di circa mq. 44,00 e una cubatura di circa mc. 101,20;

d) Manufatto n. 4 – destinazione catastale magazzino:

struttura portante verticale parte in muratura in blocchetti; manto di copertura ad una unica falda con tegole su sottostante struttura portante in travetti in c.a.p.; superficie lorda di circa mq. 15,12 e una cubatura di circa mc. 37,80. Con annessa piccola area scoperta recintata con paletti di legno e rete metallica avente una superficie di circa mq. 6,00;

e) Manufatto n. 5 – destinazione catastale stalla:

struttura portante verticale in muratura; manto di copertura a due falde con tegole su sottostante struttura portante in travetti in c.a.p.; pavimentazione interna in battuto di cemento rustico; superficie linda di mq. 39 e una cubatura di circa mc. 93,60.

3. La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di demolizione in esame poiché si fonderebbe sull'erroneo presupposto per cui tutti i manufatti agricoli suddetti costituirebbero opere di "nuova costruzione" ricadenti nella disciplina di cui all'art. 31 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 ed in contrasto con la normativa urbanistica vigente. Al contrario, la ricorrente ha allegato che, quantomeno per i due manufatti descritti alle lettere d) ed e), i genitori della ricorrente (x e x) avrebbero ottenuto il nulla-osta per la relativa realizzazione.

4. Orbene, all'esito dell'approfondimento istruttorio disposto con ordinanza n. x/2018, è emerso che, in effetti, in relazione ai due manufatti di cui alle lettere d) ed e) fu presentato un progetto, risalente al 1971, presso la Provincia di x ed il Comune di x «per la costruzione di porcile pollaio con concimaia in località "x" del x» senza tuttavia che a tale approvazione abbia fatto "seguito il rilascio di alcun titolo abilitativo alla realizzazione delle opere previste nello stesso" (cfr. relazione prot. x del 16/10/2018).

4.1. Ad avviso del Collegio, tale circostanza, unitamente all'allegazione di parte ricorrente del successivo provvedimento 20.10.1971, a firma dell'Ispettorato Dipartimentale di x – Corpo Forestale dello Stato -, con il quale veniva concessa l'erogazione di un contributo di lire 790.800 ai coniugi x per la realizzazione del porcile pollaio con annessa concimaia dall'allora Ministero Agricoltura e Foreste, costituisce un sicuro elemento da cui poter desumere con certezza che, oltre all'approvazione del progetto, fu all'epoca ottenuta anche la licenza di costruzione dei due manufatti, dovendosi quindi presumere che il procedimento avviato con la richiesta di approvazione del progetto sia stato condotto a compimento, e che gli uffici comunali si siano conclusivamente pronunciati sulla domanda in senso favorevole, quale atto logicamente e giuridicamente presupposto dell'erogazione del contributo per la relativa realizzazione.

4.2. Né, peraltro, le riferite "differenze" che emergerebbero "da un raffronto tra gli elaborati progettuali rinvenuti, oggetto di approvazione da parte della (...) Commissione Edilizia Comunale

con decisione del 1.4.1971”, e i manufatti medesimi (cfr. relazione prot. x del 16/10/2018) potrebbero confutare l'esistenza *ab origine* di un titolo abilitativo alla relativa costruzione.

4.3. Ne consegue che, quanto ai manufatti di cui alle lettere d) ed e), l'ordinanza di demolizione impugnata è viziata, perché muove dall'indimostrato presupposto che le opere in questione siano state realizzate in difetto di una valida autorizzazione edilizia, dovendo viceversa presumersi il contrario.

4.4. Quanto invece agli altri manufatti descritti alle lettere a), b) e c) dell'ordinanza medesima, l'esito dell'istruttoria disposta conferma l'inesistenza di alcuna licenza edilizia, né può ritenersi, come sostenuto nel ricorso, che le caratteristiche tecniche delle opere in esame configurino ipotesi sottratte al regime autorizzatorio, giacché le dimensioni ed i relativi volumi escludono in radice che si possa trattare di costruzioni riconducibili ad attività di edilizia libera, tanto più che essi insistono su di un'area sottoposta ad una molteplicità di vincoli (idrogeologico, paesaggistico, cimiteriale, zona sismica).

4.5. Pertanto il ricorso è parzialmente fondato, con riguardo ai manufatti descritti alle lettere d) ed e) dell'ordinanza impugnata, con conseguente annullamento dell'atto impugnato *in parte qua*.

5. Tenuto conto dell'esito di parziale accoglimento del ricorso e della mancata costituzione in giudizio del Comune intimato, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, con riguardo ai manufatti descritti alle lettere d) ed e) dell'ordinanza impugnata, con conseguente annullamento *in parte qua* dell'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2018.

Fonte: <http://giustizia-amministrativa.it>